

Steritalia

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a)
del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Rev. 03 del 19/05/2020

REV	DATA	PARTI CON VARIAZIONI	MOTIVO DELLA VARIAZIONE
00	2014	-----	Prima emissione
01	01 luglio 2016	Revisione generale	Nomina OdV
02	23 luglio 2019	Revisione generale	Aggiornamento legislativo
03	19 maggio 2020	Revisione generale	Aggiornamento legislativo

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1 Premessa

La Società Steritalia S.p.a. (di seguito per brevità "Steritalia") è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza, nonché la conformità e l'osservanza alle disposizioni di legge, ai processi e alle procedure di gestione, nello svolgimento delle funzioni e delle attività aziendali.

A tale stregua, Steritalia S.p.a., conformemente alla propria politica, ha già provveduto all'adozione e all'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, pur avvertendo la stringente necessità, in considerazione dei mutamenti normativi *medio tempore* intervenuti, nella definizione del perimetro dei reati presupposto della responsabilità amministrativa, degli orientamenti emersi in giurisprudenza e dei mutamenti occorsi nell'assetto societario e nella complessiva organizzazione aziendale, di addivenire ad una revisione e a un aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, attraverso la rivisitazione dei propri strumenti organizzativi e dei presidi preventivi applicati, onde verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Il presente Modello ed i principi in esso contenuti si applicano agli organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale della Società e i relativi componenti), ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai partners e, più in generale, a tutti coloro che, a diverso titolo, operano nell'ambito delle attività ritenute "sensibili" per conto o nell'interesse della società Steritalia.

1.2 Il D. Lgs. 231/2001 – il quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito nel testo anche "decreto 231"), ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.

In particolare, l'ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del

Steritalia

reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal decreto 231 espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività.

I destinatari della responsabilità amministrativa derivante da reato

Il decreto 231 indica come destinatari *“gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica”* (art. 1, comma 2).

La disciplina, invece, non si applica *“allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”* (art. 1, comma 3).

Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del decreto figurano anche società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio - per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni.

Al contrario, è stato superato il tentativo di includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina della responsabilità da reato degli enti. La più recente giurisprudenza di legittimità ha infatti confermato che il decreto 231 può applicarsi solo ai soggetti collettivi (Cass., VI sez. pen., 30085/2012).

Gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo dell'Ente dipendente da reato

Innanzitutto, occorre la commissione di un reato presupposto, espressamente contenuto e delineato nel catalogo dei reati previsti dal Decreto 231, da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati *“apicali”*;

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

Steritalia

In secondo luogo, l'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'impresa non è responsabile.

Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva al momento della commissione del reato, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto attualmente più controverso attiene all'interpretazione dei termini "interesse" e "vantaggio".

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha caratterizzazione soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa.

Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo

Tuttavia, quando il catalogo dei reati presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto 231) e, più di recente, i reati ambientali (art. 25 undecies), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

La giurisprudenza di merito (Trib. Cagliari, sent. 13 luglio 2011) ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso.

Infatti, mentre nei reati presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati presupposto a base colposa, attesa la controvolontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale.

Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla

Steritalia

condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

L'interesse dell'Ente è stato dunque individuato nella *“tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio ex ante, ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare”* (così Trib. Torino, 10 gennaio 2013). Si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l'ente. Per contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.

Sul piano soggettivo l'ente risponde se non ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente è responsabile se non dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto 231), individuando esattamente le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli e ne abbia curato l'aggiornamento;
- ha adottato specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, relativamente ai reati da prevenire;
- ha predisposto un sistema sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle misure previste nel Modello.
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo

Steritalia

svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Dunque l'efficace attuazione del modello richiede: **a)** una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; **b)** un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, decreto 231), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.).

In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

Diversi possono essere i settori di business nei quali può annidarsi più facilmente il rischio del coinvolgimento in concorso del dipendente e quindi, ricorrendone i presupposti di interesse e/o vantaggio dell'ente. In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i contratti di partnership (con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, ai reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in tema di reati ambientali).

1.3 I reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001

I reati per i quali può sorgere la responsabilità amministrativa da reato degli enti sono tassativamente previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 (da art. 24 a art. 25 duodecies), integrato e modificato dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228, dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7, dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38, dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da ultimo dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, dalla normativa ambientale dall' 8 Agosto 2011 in poi, dalla L. 186/2014, dalla legge 68/2015, dalla legge 69/2015, dai D. Lgs. 7 e 8/2016, dalla legge 199/2016, dal D. Lgs. 38/2017, dal D. Lgs. 21/2018 e dalla legge n. 3/2019, dall'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 124 del 2019, convertito nella Legge n. 157/2019.

Steritalia

Art. 24:

- Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316 ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Art. 24-bis:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Art. 24-ter:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,

Steritalia

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

Art. 25:

- Concussione (artt. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari della Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Art. 25 bis:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 1, c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, comma 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi

Steritalia

ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

Art. 25 bis. 1:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (artt. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (artt. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater)

Art. 25 ter:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Art. 25 quater:

Steritalia

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento anche con finalità di terrorismo internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018;
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);

Art. 25 quater 1:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25 quinquies:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);

Steritalia

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);

Art. 25 sexies:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Art. 25 septies:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p.)

Art. 25 octies

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.);

Art. 25 novies (introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinato dalla L. 22 aprile 1941, n. 633;
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti

Steritalia

- non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941);
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n. 633/1941);

Art. 25 decies

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Art. 25 undecies

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);

Steritalia

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis cp.);
- Commercio di esemplari di specie dell'Allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 1 e 2 (legge 150/1992);
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (legge 150/1992);
- Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, in reti fognarie, di sostanze pericolose, Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/2006);
- Apertura di scarichi di acque reflue industriali non autorizzati (art. 137 c.p.);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c.p.);
- Inquinamento suolo, sottosuolo ed acque (art. 257 c.p.);
- Violazione obbligo tenuta dei registri di trasporto dei rifiuti (art. 258 c.p.);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.p.);
- Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (art. 260 c.p.);
- Violazione obbligo tenuta del sistema informatico e dei registri dei rifiuti (art. 260 bis c.p.);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Art 25 duodecies

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

Art 25 terdecies: razzismo e xenofobia

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.);

Art. 25 quinquiesdecies: reati tributari:

Steritalia

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Art. 12, L. n. 9/2013: Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Reati transazionali (art. 10 legge 16 marzo 2006 n. 146)

L'elenco dei reati sopra indicati è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore. Da qui l'esigenza di una costante verifica sull'adeguatezza di quel sistema di regole e protocolli che costituisce il modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione dei reati presupposto della normativa.

1.4 Le Sanzioni

L'accertamento della responsabilità prevista dal decreto 231 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni, che, in base al principio di legalità (art. 2 decreto 231), devono essere individuate dal legislatore.

Sul piano patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

Le sanzioni pecuniarie

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del decreto 231 si fonda su un sistema di quote.

Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'articolo 10 del decreto 231 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a

Steritalia

mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

La confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro preventivo delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca. Per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente.

In tema di sequestro preventivo, occorre infine evidenziare il recente inserimento di un comma 1-bis nell'articolo 53 del decreto 231, aggiunto in sede di conversione del Decreto Legge n. 101 del 2013 (ai sensi della legge n. 125/2013).

La disposizione prevede che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19, comma 2, del decreto 231, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale.

La gestione di tali beni, dunque, di regola rimane in capo agli organi sociali, mentre solo in caso di violazione della destinazione ai fini di sviluppo e continuità aziendale è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario. Quest'ultimo, di conseguenza, esercita un potere di sola vigilanza sull'attività degli organi societari, fungendo da raccordo tra l'autorità giudiziaria e l'impresa.

Le sanzioni interdittive

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato

Steritalia

presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerata l'elevata invasività per la vita dell'ente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate dal giudice in maniera generalizzata e indiscriminata.

Tali misure devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'ente in cui è stato realizzato l'illecito. Inoltre, esse devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

I principi appena enunciati devono trovare applicazione a maggior ragione in fase cautelare. Essa, infatti, è strettamente funzionale all'applicazione delle sanzioni interdittive e governata dai medesimi principi. Inoltre, in questa fase, i fatti contestati all'ente ai fini della responsabilità da reato sono ancora in fase di accertamento.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 231.

In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia:

- i) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso;
- ii) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- iii) messo a disposizione il profitto conseguito.

La pubblicazione della sentenza di condanna

Infine, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione

Steritalia

della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

2. Le Linee Guida di Confindustria

Sulla base delle indicazioni fornite dal Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli volti a prevenire i reati.

Nella predisposizione del presente Modello, Steritalia S.p.a. si è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate (attualmente al marzo 2014), salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa di Steritalia S.p.a.

Il percorso indicato dalle Linee Guida di Confindustria per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- a) individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di adatti protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità perseguite da un efficace sistema di controllo.

Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.), ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente in via normativa.

Steritalia

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono le seguenti:

- predisposizione di un codice etico che fissa le linee di comportamento generali;
- definizione di un sistema organizzativo volto a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti nonché a verificare la correttezza dei comportamenti;
- individuazione e documentazione dei potenziali rischi ed adozione dei relativi strumenti utili a mitigarli;
- adozione di procedure manuali ed informatiche;
- articolazione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità assegnate e finalizzato ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- articolazione d un adeguato sistema di controllo e gestione;
- attuazione di un piano di comunicazione e formazione del personale;
- applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società.

Il sistema di controllo deve inoltre essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessun soggetto può gestire in completa autonomia un intero processo);
- applicazione di regole e criteri improntati a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:

- a) autonomia e indipendenza;
- b) professionalità;
- c) continuità di azione

c) obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente esposte "*a rischio reato*", di garantire appositi "flussi comunicativi" all'OdV anche al fine di segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Steritalia

2.1 Le finalità del Modello, la sua costruzione, la sua adozione

Il presente modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale di Steritalia S.p.a. e rappresenta un idoneo strumento di sensibilizzazione ed informazione dei soggetti apicali, dei soggetti sottoposti e di tutti gli altri soggetti interessati, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori, consulenti, partners commerciali, clienti Pubblici e Privati, controparti contrattuali e terzi in genere.

La Società rispetta le leggi ed i regolamenti in materia di esecuzione diretta od indiretta, dei servizi previsti dall'oggetto sociale.

Ogni collaboratore della Società è impegnato al rispetto delle leggi ed in particolare delle norme vigenti sul territorio italiano.

I collaboratori devono essere (in funzione del loro ruolo e della loro qualifica) a conoscenza delle leggi e dei necessari comportamenti conseguenti.

Tutto questo affinché i destinatari del Modello seguano, nell'espletamento delle proprie attività e nella consapevolezza di potere incorrere nella commissione di in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231/2001.

Alla stregua, anche ma non esclusivamente, delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, il presente modello di organizzazione è stato adottato sulla base dei principi contenuti nel Codice Etico della società Steritalia S.p.a. (costituente parte integrante del Modello), verificate le specifiche competenze dettate dall'organigramma, dalle job descriptions aziendali e dalle procure e la relativa adozione si è articolata nelle fasi qui di seguito indicate:

- a) individuazione dei reati presupposto potenzialmente rilevanti per la società;
- b) individuazione delle aree di attività "a rischio" o strumentali alla commissione dei reati all'interno delle funzioni aziendali ed organizzative;
- c) svolgimento di interviste con i soggetti informati dell'ambito della struttura aziendale onde definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie funzioni aziendali;
- d) identificazione, per ciascuna area funzionale, dei principali fattori di rischio

Costituiscono parte integrante del presente modello i seguenti documenti:

- 1) Codice Etico contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e responsabilità di

Steritalia

- Steritalia S.p.a. nei confronti dei destinatari;
- 2) Procedure interne aziendali (“Macroprocesso” e “processi” produttivi aziendali, adottati e applicati) e relativi principi di controllo volti a garantire un’adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali nonché a disciplinare le modalità operative volte ad assumere ed attuare le decisioni aziendali nel contesto delle aree funzionali a “rischio reato”;
 - 3) protocolli procedurali ai sensi del D. Lgs. 231/2001
 - 4) Sistema di deleghe e procure
 - 5) Sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti ivi richiamati ed attualmente applicati nell’ambito aziendale, nonché tutti quelli che in futuro verranno adottati nella prospettiva di realizzazione delle medesime finalità del Modello 231.

Onde assicurare la massima diffusione e conoscenza, da parte degli organi apicali, dei Dirigenti, dei collaboratori, dei dipendenti e dei terzi, dei principi ivi contenuti, il presente Modello, il Codice Etico, le procedure interne, i protocolli procedurali ex D. Lgs. 231/2001, il sistema sanzionatorio, il sistema delle deleghe, così come sopra citati, sono allegati al Modello e pubblicati e reperibili all’interno della intranet aziendale.

In conformità all’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, il sistema dei controlli interni deve prevedere, in relazione a reati da prevenire: **a)** specifici protocolli per programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società; **b)** l’individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su eventuale proposta o segnalazione dell’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza verifica che le procedure siano idonee al rispetto dei principi contenuti nel Modello, proponendo le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle procedure di attuazione.

Tutte le operazioni “sensibili” devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli

Steritalia

in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc..) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

2.2 Il Sistema di deleghe e procure

Il linea di principio, il sistema delle deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per delega quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito del sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- 1) tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società partecipate e/o controllate) che intrattengono per conto di Steritalia S.p.a. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- 2) le deleghe devono ricondurre ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- 3) ciascuna delega deve definire in modo specifico: a) l'ambito di operatività e i poteri del delegato; b) il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- 4) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- 5) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

3. Individuazione delle Aree e delle attività sensibili

L'art. 6.2. lettera a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno dei requisiti del Modello, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi

Steritalia

e di quelle aree di attività aziendale in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Si è pertanto analizzata la realtà operativa aziendale nelle aree/settori aziendali in cui è possibile la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Parallelamente è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati in questione, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose. I singoli responsabili delle funzioni aziendali sono costantemente tenuti a segnalare ogni eventuale modifica dell'organizzazione che possa aggravare o far diminuire la possibilità di commissione dei reati.

Detta analisi è stata condotta utilizzando la documentazione relativa alla società, l'esito delle interviste ai Responsabili delle Funzioni, nonché le informazioni concernenti l'organigramma e la sua organizzazione funzionale e quelle desumibili dai processi e le procedure di gestione attuate dall'Ente.

Con riferimento alle fattispecie di reati suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della società, sono state identificate le seguenti aree di attività "a rischio" reato:

Area Commerciale

- Attività di sviluppo e promozione servizi, attività di sviluppo commerciale;
- Attività di sviluppo operativo;
- Acquisizione di commesse, predisposizione della documentazione e dell'offerta;
- Avvio realizzazione e controllo del servizio;
- Attività di Marketing: organizzazione di meeting e convegni, attività promozionali, pubblicitarie ed iniziative di rappresentanza.
- Attività di sviluppo e promozione servizi;

Area Acquisti di Produzione e Acquisti Tecnici

- Attività di approvvigionamento consistente nello svolgimento di atti finalizzati all'acquisto e/o alla disponibilità a diverso titolo (noleggio) di beni, materiali, servizi e altre utilità necessarie per lo svolgimento del servizio e dell'attività sociale;
- Scelta dei fornitori e relativo accreditamento, gestione ordini, informativa relativa ai costi dei beni e servizi acquistati ed alla loro qualità;

Steritalia

- Direzione Tecnica Operativa, Logistica riferita all'attività dei vettori e Magazzino;
- Gestione Dispositivi Medici;
- Acquisizione offerte e controllo delle certificazioni;
- Emissione dell'ordine;
- Ricevimento dei materiali o delle prestazioni, controllo delle certificazioni;
- Gestione delle non conformità;
- Gestione del rischio di contraffazione, alterazione, uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
- Attività dello Specialista di Prodotto

Area Amministrazione, Finanza e Controllo

Processo Contabile ed Amministrativo

- gestione della Contabilità Generale; ciclo attivo e passivo;
- gestione delle registrazioni contabili ed amministrative;
- predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere destinate anche al Mercato;
- gestione delle Ispezioni da parte di enti ed organismi di controllo quali Agenzia delle Entrate, Ministeri ed organi di Polizia;

Crediti e Finanza

- pianificazione dei flussi finanziario e di tesoreria attivo e passivo connessi ad operazioni correnti e straordinarie per l'espletamento delle attività della società;
- monitoraggio costante dell'esposizione finanziaria della società;
- operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.

Area Risorse Umane

- Ricerca, selezione, valutazione ai fini dell'assunzione del personale;
- assunzione del personale di (struttura), del personale operativo (appalto);
- Gestione dati relativi al personale.
- Transazioni di controversie/vertenze afferenti problemi legati al rapporto di lavoro e a problematiche sindacali.
- Ispezioni, in materia giuslavoristica, da parte di Enti Istituzionali.

Area Qualità, Ambiente e Sicurezza sul lavoro – Gestione Integrata

- Gestione del “sistema sicurezza” ai sensi della normativa vigente (T.U. D.Lgs 81/08);
- Attuazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, attraverso l'adozione delle cautele e delle necessarie misure di prevenzione e protezione previste per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'effettuazione di corsi di formazione, informazione e addestramento del personale, aggiornamenti e loro rintracciabilità;

Steritalia

- Individuazione fattori di rischio, gestione, eliminazione e/o diminuzione del rischio;
- Gestione Aziendale del Sistema Ambiente:
Visione e Missione dell'Azienda, gestione dei documenti, valutazione dei fornitori, competenza, formazione e consapevolezza del personale in tema ambientale, comunicazione e informazioni (interne, in entrata e in uscita), identificazione e quantificazione degli aspetti ambientali, analisi della significatività degli aspetti ambientali, controllo operativo, gestione delle emergenze, gestione dei rifiuti e dei reflui, monitoraggio del Sistema Ambiente, Indicatori e Sorveglianza del Sistema Ambiente.
- Controllo Sistema di Gestione Integrato:
Verifica ispettiva interna per la qualità e il prodotto, attività di sorveglianza, non conformità, azioni correttive e preventive.

Area Servizi Informatici

- Sviluppo, manutenzione e sicurezza del software di gestione del processo produttivo e del software per la gestione amministrativa, dell'archivio dei dati riferiti ai materiali, sia sotto il profilo anagrafico che iconografico;
- gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei Server, dei client e della infrastruttura rete dati sia della sede centrale di Steritalia che delle centrali esterne.

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1 Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 del decreto 231 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati presupposto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a. adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b. affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "l'Organismo di Vigilanza" o "l'OdV").

Quanto alla composizione dell'OdV, Steritalia ha optato per un organismo monocratico esterno, riservandosi tuttavia ogni e ulteriore valutazione in ordine alla opportunità di procedere alla istituzione di un organismo plurisoggettivo e collegiale.

Il funzionamento interno e la attività svolta dall'OdV sono compiutamente disciplinati da un apposito Regolamento adottato ed approvato dal medesimo Organismo di Vigilanza.

Steritalia

Secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001, le caratteristiche dell'OdV, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, debbono essere:

Autonomia e Indipendenza: detto requisito va inteso nel senso che la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente. Nel sistema disegnato dal decreto 231, quest'ultimo è uno dei soggetti controllati dall'Organismo di vigilanza e a quest'ultimo non viene riconosciuto e assegnato alcun compito operativo;

Professionalità: questo requisito si riferisce al bagaglio di strumenti e conoscenze professionali che l'Organismo di vigilanza deve possedere per poter svolgere efficacemente la propria attività.

Continuità d'azione: detto requisito di concretizza nel consentire all'OdV lo svolgimento costante della propria attività anche e soprattutto attraverso l'ausilio e il contributo in termini di supporto e coordinamento di collaboratori e personale interno di riferimento

L'Organismo di vigilanza Steritalia è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza su funzionamento e osservanza del Modello organizzativo, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 231e, segnatamente, per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell'efficacia del Modello organizzativo rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal decreto 231;
- b) vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) formulazione delle proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, da realizzare mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie da:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
 - rilevanti modificazioni dell'assetto interno della società, delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento;
 - modifiche normative;
- d) segnalazione all'organo dirigente, ai fini degli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;

Steritalia

- e) predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse, per l'organo dirigente;
- f) trasmissione al Collegio Sindacale della relazione di cui al punto precedente;

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo.

L'OdV deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto 231.

L'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni.

L'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte).

4.2 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

L'art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/2001 fa espresso riferimento a specifici obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello.

In particolare, in ambito aziendale dovranno essere portate a conoscenza dell'OdV le informazioni, di qualsiasi tipo, provenienti anche da terzi, attinenti all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni:

- a) A tutti coloro che operano in Steritalia è assicurata piena libertà di inviare all'OdV eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello e comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società;
- b) L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, acquisendo eventualmente chiarimenti dall'autore della segnalazione e/o dal responsabile della presunta violazione;
- c) le segnalazioni dovranno essere in forma scritta, e non anonima, ed avere ad

Steritalia

oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello. L'OdV agirà in osservanza delle vigenti norme in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali;

d) le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio, anche informatico, al quale sia consentito l'accesso esclusivamente all'OdV.

L'articolo 2 della legge n. 179/17 è intervenuto sul decreto 231 inserendo all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del modello organizzativo 231 (di seguito, anche MO) le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni. Di conseguenza, la legge prevede per le imprese che adottano il MOG l'obbligo di dare attuazione anche alle nuove misure. In particolare, ai sensi del nuovo comma 2-bis, il MOG deve prevedere le seguenti misure aggiuntive: a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione;

e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

Si tratta del sistema noto come "Whistleblowing", gestito attraverso un'apposita procedura approvata dalla Società, costituente parte integrante del presente Modello.

In ogni caso, oltre alle segnalazioni precedentemente menzionate, devono essere trasmesse all'OdV le informative concernenti: 1) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si

Steritalia

evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001; 2) i rapporti preparati dai responsabili delle Funzioni aziendali o dal Collegio Sindacale nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001; 3) le notizie, in ordine all'attuazione del Modello, degli eventuali procedimenti disciplinari instaurati e delle relative eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione; 4) i provvedimenti e/o notizie provenienti dalle Autorità competenti a seguito di visite ispettive effettuate nei confronti della Società e da cui sono emerse violazioni delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001; 5) copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La segnalazione di eventuali infrazioni e violazioni del Modello Organizzativo e di Gestione potrà avvenire a mezzo e-mail al seguente indirizzo: odv-steritalia@steritalia.it, indirizzata all'Organismo di Vigilanza.

5. Il Sistema Disciplinare

5.1. Principi generali

Steritalia ritiene che, per un'effettiva applicazione dei canoni comportamentali previsti nel Modello, sia indispensabile la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, volto a punire atti e comportamenti posti in essere in violazione delle regole di condotta contemplate dal Modello, dal D. Lgs. 231/2001 e, più in generale, dalla normativa societaria e penale.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Steritalia in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Il sistema costituisce parte integrante del Modello e, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie qui contemplate, ai sensi dell'art. 2106 c.c. integra i contratti collettivi di categoria applicati al personale dipendente, ferma restando l'applicazione degli stessi per le ipotesi ivi contemplate.

5.2. Soggetti destinatari

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in Sezioni, in relazione alla categoria di inquadramento dei destinatari *ex art. 2095 c.c.*, nonché dell'eventuale natura autonoma o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i destinatari stessi e Steritalia ed è rivolto:

Steritalia

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società totale e/o limitata (c.d. "*Soggetti apicali*");
- alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (c.d. "*Soggetti sottoposti*"), nonché ai collaboratori esterni ed agli equiparati.

5.3. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze, dietro garanzia del contraddittorio e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa; quest'ultima per imprudenza, negligenza o imperizia, anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento);
- rilevanza degli obblighi violati;
- gravità del pericolo creato;
- entità del danno eventualmente creato a Steritalia dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni punite con sanzioni diverse si applica la sanzione più grave; la recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

5.4. Sezione I: quadri, impiegati e operai

5.4.a. Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b), e 7 del D. Lgs. 231/2001, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti di quadri, degli impiegati e degli operai alle dipendenze di Steritalia, che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

Steritalia

- a) mancato rispetto delle procedure e prescrizioni contenute nel Modello, per inosservanza delle disposizioni dirette a garantire lo svolgimento dell'attività in conformità della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) violazione delle procedure interne contenute nel Modello, ponendo in essere un comportamento consistente nel tollerare irregolarità di servizi, ovvero nel non osservare doveri od obblighi di servizio, anche nel caso in cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi di Steritalia;
- c) violazione delle procedure interne contenute nel Modello, omettendo di svolgere i controlli e/o le verifiche previste nelle singole procedure e dai protocolli;
- d) violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organo di Vigilanza;
- e) inosservanza delle regole contenute nel Modello;
- f) inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico sul mancato rispetto delle procedure, dei protocolli e prescrizioni del Modello;
- g) omessa vigilanza, in qualità di responsabile gerarchico, sul rispetto delle procedure, dei protocolli e delle prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti, al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- h) comportamenti diretti alla commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- i) l'inosservanza, in relazione al rischio di reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, dei principali obblighi posti dall'articolo 20 del T.U. 81/2008.
- l) violazione, con riferimento al sistema di segnalazione c.d. "whistleblowing", a) delle misure e degli obblighi di tutela del segnalante in tema di riservatezza, b) del divieto di atti di ritorsioni o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, c) delle prescrizioni previste laddove venga appurato che siano state effettuate con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

5.4.b. Sanzioni

Il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni contenute nella presente Sezione, secondo la gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti

Steritalia

disciplinari:

- 1) rimprovero verbale;
- 2) rimprovero scritto;
- 3) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino ad un massimo di tre giorni;
- 5) licenziamento con preavviso;
- 6) licenziamento senza preavviso.

I dipendenti o simili, eventualmente muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno Steritalia, con l'irrogazione della sanzione più grave della multa avranno anche la revoca automatica della procura stessa.

1) Rimprovero verbale

Sarà irrogata la sanzione del rimprovero verbale nei casi di violazione colposa delle procedure e/o prescrizioni contenute nel Modello, nonché per errori procedurali dovuti a negligenza del lavoratore non aventi rilevanza esterna.

2) Rimprovero scritto

Sarà irrogata la sanzione del rimprovero scritto nelle ipotesi di:

- recidiva nel biennio nei casi di violazione colposa di procedure e/o prescrizioni contenute nel Modello;
- errori procedurali di lieve entità, dovuti a negligenza del lavoratore, aventi rilevanza esterna.

3) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni di cui al punto che precede, la sanzione della multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello; quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale sul mancato rispetto delle procedure, dei protocolli e prescrizioni del Modello;
- l'inosservanza degli adempimenti previsti dalle procedure, dai protocolli e prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui essi riguardino o abbiano riguardato un procedimento di cui una delle parti necessarie è la Pubblica

Amministrazione.

4) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

Sarà irrogata la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio sino ad un massimo di 3 giorni, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa, nei casi di gravi violazioni di procedure e prescrizioni contenute nel Modello tali da esporre la società a responsabilità.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si applica la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di:

- omessa vigilanza e/o controllo da parte dei superiori gerarchici e/o funzionali sul rispetto delle procedure, dei protocolli e prescrizioni contenute nel Modello da parte dei propri sottoposti, al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;
- false o infondate segnalazioni all'Organo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico o funzionale relative a violazioni del Modello.

5) Licenziamento con preavviso

Sarà irrogata la sanzione del licenziamento con preavviso nei casi di reiterata grave violazione delle procedure, dei protocolli e prescrizioni contenute nel Modello, aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività nelle aree/attività a rischio reato di cui al Decreto.

6) Licenziamento senza preavviso

Sarà irrogata la sanzione del licenziamento senza preavviso per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione, neppure in via provvisoria, del rapporto di lavoro (cd. giusta causa) quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- adozione di un comportamento diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel Decreto;
- violazione e/o elusione fraudolenta di procedure, protocolli e prescrizioni contenute nel Modello aventi rilevanza esterna, tali da far venir meno il rapporto fiduciario con Steritalia;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed

Steritalia

alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organo di Vigilanza, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente articolo Steritalia potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui Steritalia decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

5.5. Sezione II: dirigenti

5.5.a Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b), e 7 del D. Lgs. 231/2001 e, limitatamente a tali norme, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le sanzioni indicate nella presente Sezione si applicano nei confronti dei dirigenti che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle procedure, protocolli e prescrizioni contenute nel Modello, inosservanza delle disposizioni dirette a garantire lo svolgimento dell'attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- violazione delle procedure interne contenute nel Modello, ponendo in essere un comportamento consistente nel tollerare irregolarità di servizi, ovvero nel non osservare doveri od obblighi di servizio, anche nel caso in cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società;
- violazione delle procedure interne contenute nel Modello, omettendo di svolgere controlli e/o le verifiche previste nelle singole procedure e dai protocolli;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo interno, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organo di Vigilanza;
- inosservanza delle regole contenute nel Modello;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico sul mancato rispetto delle procedure, dei protocolli e prescrizioni del Modello;
- omessa vigilanza in qualità di "responsabile gerarchico" sul rispetto delle procedure, dei protocolli e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti, al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato e,

Steritalia

comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio reato;

- comportamenti diretti alla commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001
- violazione, con riferimento al sistema di segnalazione c.d. "whistleblowing", a) delle misure e degli obblighi di tutela del segnalante in tema di riservatezza, b) del divieto di atti di ritorsioni o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, c) delle prescrizioni previste laddove venga appurato che siano state effettuate con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

5.5.b. Sanzioni

Il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni contenute nella presente Sezione, secondo la gravità della infrazione ed in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà giustificare il licenziamento con preavviso (cd. giustificatazza) e, nei casi più gravi, il licenziamento senza preavviso (cd. giusta causa) del dirigente, da comminarsi ai sensi delle disposizioni di legge e del contratto collettivo applicato.

Eventualmente il dirigente sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno Steritalia, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

5.6. Sezione III: soggetti apicali

5.6.a. Ambito di applicazione

Ai fini del Decreto, nell'attuale organizzazione della società sono "Soggetti apicali" coloro i quali rivestono e svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera a), e 6 del Decreto, le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti dei suddetti "Soggetti apicali" nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli specifici protocolli (procedure e prescrizioni) previsti nel Modello, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire, inclusa la violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie;

Steritalia

- violazione e/o elusione del sistema di controllo interno previsto nel Modello, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dai protocolli (procedure e prescrizioni), ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organo di Vigilanza;
- violazione degli obblighi di informativa nei confronti dell’Organo di Vigilanza; inadempimento, nell’esercizio dei poteri gerarchici e nei limiti derivanti dal sistema delle deleghe, degli obblighi di controllo e vigilanza sul comportamento dei diretti sottoposti, intendendosi tali solo coloro che, alle dirette ed immediate dipendenze del soggetto apicale, operano nell’ambito delle aree a rischio di reato.
- violazione, con riferimento al sistema di segnalazione c.d. “whistleblowing”, a) delle misure e degli obblighi di tutela del segnalante in tema di riservatezza, b) del divieto di atti di ritorsioni o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, c) delle prescrizioni previste laddove venga appurato che siano state effettuate con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

5.6.b. Misure di tutela

In caso di infrazione commessa dagli “apicali”, il Collegio Sindacale, ove ritenga fondata la denuncia ricevuta dall’Organo di Vigilanza, convoca l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c., che, una volta accertata la sussistenza della violazione, adotta i provvedimenti più opportuni, tra cui, nei casi più gravi, quelli di cui agli artt. 2383 e 2393 c.c.

5.6.c. Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nell’ipotesi in cui il soggetto apicale rivesta anche la qualifica di dirigente, in caso di violazioni poste in essere in qualità di apicale, a questo verranno applicate le sanzioni nella presente Sezione, fatta salva l’applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al tipo di rapporto di lavoro intercorrente con Steritalia.

5.7. Sezione IV: collaboratori esterni

5.7.a. Ambito di applicazione

Nei confronti di coloro che, in qualità di collaboratori, distributori esclusivi, consulenti, fornitori, partner e somministrati di Steritalia, ai fini del D. Lgs. 231/2001 siano soggetti a vigilanza da parte della stessa ed abbiano posto in essere le gravi

Steritalia

violazioni delle regole del Modello, di seguito indicate, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte di Steritalia del risarcimento dei danni subiti.

5.7.b. Inadempimenti

Sono inadempimenti valutabili:

- elusione fraudolenta di procedure, protocolli e prescrizioni aziendali e delle regole del Modello attinenti l'oggetto dell'incarico aventi rilevanza esterna ovvero la violazione delle stesse realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un reato compreso fra quelli previsti nel D. Lgs. 231/2001;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura stessa ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organo di Vigilanza;
- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, oggetto dell'incarico, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

5.7.c. Clausole contrattuali

Collaboratore, consulente, fornitore e partner

I collaboratori, i consulenti, i fornitori ed i partners (anche distributori e/o concessionari) dovranno dichiarare *“di aver preso atto delle previsioni del Modello di Steritalia spa, di cui gli è stata consegnata copia, e di impegnarsi al loro rispetto. In ragione di ciò il sottoscritto è consapevole che l'inosservanza delle previsioni contenute nel Sistema Disciplinare, formante parte integrante del Modello, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Steritalia spa a risolvere di diritto il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla stessa”*.

Somministrato

Il lavoratore somministrato da Agenzie per il Lavoro iscritte all'albo presso il Ministero del Lavoro dovrà rendere la seguente dichiarazione: *“Il sottoscritto ... dichiara di aver preso atto delle previsioni del Modello di Steritalia spa, di cui gli è stata consegnata copia, e di impegnarsi al loro rispetto. In ragione di ciò il*

Steritalia

sottoscritto è consapevole che l'inosservanza delle previsioni contenute nel Sistema Disciplinare, formante parte integrante del Modello, costituirà grave mancanza e legittimerà Steritalia spa a chiedere la sostituzione, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla stessa".

6. Formazione dei destinatari del Modello e diffusione dello stesso nel Contesto Aziendale

Ai fini dell'attuazione del Modello, Steritalia S.p.a. è tenuta a promuovere specifiche iniziative mirate alla formazione ed alla diffusione del Modello. Ai fini di un'adeguata attività di formazione, la società, in cooperazione con l'OdV, provvederà a curare la diffusione del Modello, del Codice Etico, delle procedure interne di gestione e dei protocolli procedurali.

Per quanto attiene alla comunicazione, è opportuno che siano fornite ai terzi apposite informative sul Modello, sul Codice Etico, sui protocolli procedurali, da parte delle unità aziendali con le quali operano. In particolare, per l'instaurazione di nuovi rapporti:


- Collaboratori: in fase di instaurazione di nuovo rapporto mediante comunicazione in lettera d'assunzione/ contratto di collaborazione/ contratto di consulenza.
- Altri: in fase di redazione del contratto tramite clausola contrattuale.

Il presente Modello Organizzativo, revisionato e aggiornato, è stato approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione della società Steritalia S.p.a.


STERITALIA S.p.a.

Il CdA

(Ing. Ivo Carè)



(Dr. Graziano Sanna)



(Dr. Oscar Pappalardo)

